



MUNICIPIO DELLA CITTA' DEL VASTO

Provincia di Chieti

Piazza Barbacani, 2 – Telefono 0873/3091

Vasto 13 ottobre 2021

Ai dipendenti comunali
Ai dirigenti del comune
Agli amministratori del comune
A tutti i lavoratori, volontari, studenti presso il comune contrattualizzati da soggetti esterni o autonomi
Ai visitatori a qualunque titolo (non utenti)
(tramite email istituzionale e bacheche, pubblicazione su sito istituzionale e trasparenza in atti generali)

Al Responsabile Servizio Prevenzione
Al Medico competente
(tramite email)

Alle RRSSUU
(tramite invio da parte ufficio personale)

Oggetto: D.L. n.127 del 21.09.2021 e DPCM del 23.09.2021. Svolgimento della prestazione lavorativa in presenza a decorrere dal 15 ottobre p.v. e misure sanitarie di contenimento del rischio di contagio con particolare riferimento all'impiego di certificazioni verdi COVID-19

Misure organizzative per controllo green pass e stop al lavoro agile emergenziale come misura ordinaria

Visto l'art.1 comma 1 del DPCM del 23 settembre 2021 "*Misure in materia di pubblico impiego*", che prevede il 15 ottobre p.v. quale data, a decorrere della quale, la modalità ordinaria di svolgimento della prestazione lavorativa nelle amministrazioni pubbliche è quella in presenza.

Considerato che da quella data è previsto il rientro negli uffici comunali dell'intera forza lavoro, ad eccezione dei lavoratori c.d. fragili che siano in possesso di apposita certificazione rilasciata dai competenti organi medico-legali, che comunque deve essere fornita all'Ufficio personale del comune ai sensi del comma 2- bis dell'art.26 del decreto-legge n.18 del 17 marzo 2020, per i quali la modalità agile semplificata è prevista fino al 31 dicembre p.v.; in attuazione di quanto previsto dall'art.1 comma 2 del DPCM del 23 settembre 2021, il comune di Vasto deve assicurare il rispetto delle misure sanitarie di contenimento del rischio di contagio da covid19 impartite dalle competenti autorità.

Visto al riguardo il Decreto in data 8 ottobre 2021 del Ministro per la pubblica amministrazione, contenente all'art.1 le "*modalità organizzative per il rientro in presenza dei lavoratori nella pubblica amministrazione*".



MUNICIPIO DELLA CITTA' DEL VASTO

Provincia di Chieti

Piazza Barbacani, 2 – Telefono 0873/3091

Visto l'art.1 del decreto-legge 21 settembre 2021 n.127, che ha inserito il comma 9-*quinquies* nel decreto-legge 22 aprile 2021 n.52 convertito con modificazioni dalla L. 17 giugno 2021, n. 87 e che ha disciplinato l'impiego delle certificazioni verdi covid19 nel settore del pubblico impiego, introducendolo tra le misure sanitarie di contenimento, per il periodo dal 15 ottobre al 31 dicembre 2021 ed in particolare:

- il comma 1 dell'art.9-*quinquies* prevede che *“Dal 15 ottobre 2021 e fino al 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di emergenza, al fine di prevenire la diffusione dell'infezione da SARS-CoV-2, al personale delle amministrazioni pubbliche (...) ai fini dell'accesso ai luoghi di lavoro, nell'ambito del territorio nazionale, in cui il predetto personale svolge l'attività lavorativa, e' fatto obbligo di possedere e di esibire, su richiesta, la certificazione verde COVID-19 di cui all'articolo 9, comma 2.”*
- il comma 2 che *“La disposizione di cui al comma 1 si applica altresì a tutti i soggetti che svolgono, a qualsiasi titolo, la propria attività lavorativa o di formazione o di volontariato presso le amministrazioni di cui al comma 1, anche sulla base di contratti esterni.”*
- il comma 3, che *“Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non si applicano ai soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della salute.”*
- il comma 6 che *“Il personale di cui al comma 1, nel caso in cui comunicò di non essere in possesso della certificazione verde COVID-19 o qualora risulti privo della predetta certificazione al momento dell'accesso al luogo di lavoro, al fine di tutelare la salute e la sicurezza dei lavoratori nel luogo di lavoro, e' considerato assente ingiustificato fino alla presentazione della predetta certificazione e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di emergenza, senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro. Per i giorni di assenza ingiustificata di cui al primo periodo non sono dovuti la retribuzione ne' altro compenso o emolumento, comunque denominati.”*
- il comma 7 che *“L'accesso del personale ai luoghi di lavoro di cui al comma 1 in violazione degli obblighi di cui ai commi 1 e 2, e' punito con la sanzione di cui al comma 8 e restano ferme le conseguenze disciplinari secondo i rispettivi ordinamenti di appartenenza.”*
- il comma 8 che *“(…)Per le violazioni di cui al comma 7, la sanzione amministrativa prevista dal comma 1 del citato articolo 4 del decreto-legge n. 19 del 2020 e' stabilita in euro da 600 a 1.500.*
- il comma 9 che *“Le sanzioni di cui al comma 8 sono irrogate dal Prefetto. I soggetti incaricati dell'accertamento e della contestazione delle violazioni di cui al medesimo comma 8 trasmettono al Prefetto gli atti relativi alla violazione.”*

Visto l'art.3 del decreto-legge 8 ottobre 2021 n.139, che ha inserito il comma 9-*octies* nel decreto-legge 22 aprile 2021 n.52 *“modalità di verifica del possesso delle certificazioni verdi covid-19 nei settori pubblico e privato ai fini della programmazione del lavoro”* e che prevede la possibilità per il datore di lavoro di richiedere al lavoratore, per



MUNICIPIO DELLA CITTA' DEL VASTO

Provincia di Chieti

Piazza Barbacani, 2 – Telefono 0873/3091

esigenze organizzative di programmazione del lavoro, le informazioni di cui al comma 6 dell'art.9-*quinquies* e che il lavoratore è tenuto a fornirle con un preavviso necessario a soddisfare tali esigenze; inoltre, l'art.9 "*Disposizione in materia di dati personali?*" ha apportato modifiche all'art.2 *ter* del D.Lgs 196 del 30 giugno 2003, inserendo il comma 1-*bis* e prevedendo che è sempre consentito il trattamento dei dati da parte della p.a. se necessario per l'adempimento di un compito svolto nel pubblico interesse o per l'esercizio di pubblici poteri attribuiti.

Visto che i comma 4 e 5 dell'art. 9-*quinquies* del decreto-legge 22 aprile 2021 n.52 prevedono in capo al datore di lavoro del personale l'obbligo di verifica del rispetto delle prescrizioni di cui alla comma 1 e 2 e la definizione entro il 15 ottobre p.v. delle modalità operative per l'organizzazione delle verifiche di cui al comma 4, anche a campione, prevedendo prioritariamente, ove possibile, che tali controlli siano effettuati al momento dell'accesso ai luoghi di lavoro, e individuano con atto formale i soggetti incaricati dell'accertamento e della contestazione delle violazioni degli obblighi di cui ai commi 1 e 2.

Le verifiche delle certificazioni verdi COVID-19 sono effettuate con le modalità indicate dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri adottato ai sensi dell'articolo 9, comma 10.

Visto l'art. 9 del decreto-legge 22 aprile 2021 n.52 "*certificazioni verdi covid-19*" ed in particolare:

- il comma 1 "*a) certificazioni verdi COVID-19: le certificazioni comprovanti lo stato di avvenuta vaccinazione contro il SARS-CoV-2 o guarigione dall'infezione da SARS-CoV-2, ovvero l'effettuazione di un test antigenico rapido o molecolare, quest'ultimo anche su campione salivare e nel rispetto dei criteri stabiliti con circolare del Ministero della salute, con esito negativo al virus SARS-CoV-2*"
- il comma 2 "*Le certificazioni verdi COVID-19 attestano una delle seguenti condizioni: a) avvenuta vaccinazione anti-SARS-CoV-2, al termine del prescritto ciclo; b) avvenuta guarigione da COVID-19, con contestuale cessazione dell'isolamento prescritto in seguito ad infezione da SARS-CoV-2, disposta in ottemperanza ai criteri stabiliti con le circolari del Ministero della salute; c) effettuazione di test antigenico rapido o molecolare quest'ultimo anche su campione salivare e nel rispetto dei criteri stabiliti con circolare del Ministero della salute, con esito negativo al virus SARS-CoV-2. c-bis) avvenuta guarigione dopo la somministrazione della prima dose di vaccino o al termine del prescritto ciclo*"
- il comma 10" *Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato di concerto con i Ministri della salute, per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale e dell'economia e delle finanze, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, sono individuate le specifiche tecniche per assicurare l'interoperabilità tra le certificazioni verdi COVID-19 e la Piattaforma nazionale (...). Per le finalità d'uso previste per le certificazioni verdi COVID-19 sono validi i documenti rilasciati a decorrere dalla data di entrata in vigore del*



MUNICIPIO DELLA CITTA' DEL VASTO

Provincia di Chieti

Piazza Barbacani, 2 – Telefono 0873/3091

presente decreto, ai sensi dei commi 3, 4 e 5, dalle strutture sanitarie pubbliche e private, dalle farmacie, dai laboratori di analisi, dai medici di medicina generale e dai pediatri di libera scelta che attestano o refertano una delle condizioni di cui al comma 2, lettere a), b) e c)."

Visto al riguardo il DPCM in data 12 ottobre 2021 contenente le *“linee guida in materia di condotta delle p.a per la disciplina in materia di possesso ed esibizione della certificazione verde covid-19 da parte del personale”* e dato atto che nelle stesse, per la fase sanzionatoria e di accertamento, si fa riferimento esclusivamente al lavoratore dipendente del comune; si ritiene pertanto di potersi concentrare, in fase della presente disciplina, su questa fattispecie, riservandosi di disciplinare ad integrazione.

Sentito altresì il al Responsabile del Servizio Prevenzione cui si è rinnovata, con il presente atto, la richiesta di aggiornare prima del 15 ottobre p.v il protocollo di sicurezza e le informative ai lavoratori e sentito altresì il DPO in materia di privacy, che ha trasmesso gli schemi di informativa in materia di privacy.

Sentiti i dirigenti in conferenza di servizio in data 12 ottobre 2021, estesa all'uopo al comandante della polizia municipale.

Ritenuto di dover emettere una disposizione di carattere generale, avente natura di misura organizzativa e di coordinamento, che fa seguito a quella prot. 58223 del 05/10/2021 già inviata ai dirigenti, al Responsabile del Servizio Prevenzione e protezione ed al Medico competente, notiziata alle Rappresentanze sindacali aziendali ed al Sindaco.

EMANA

Le seguenti misure organizzative, ai sensi dei comma 4 e 5 dell'art. 9-*quinqüies* del decreto-legge 22 aprile 2021 n.52, finalizzate alla verifica del rispetto delle prescrizioni previste ai comma 1 e 2 del medesimo articolo, in premessa riportate (*green pass*), nonché ai sensi del Decreto del Ministro Brunetta in data 8 ottobre 2021 (*modalità organizzative lavoro in presenza*) finalizzate a interdire il lavoro agile come misura emergenziale ed emettere un indirizzo per la regolamentazione del lavoro agile non emergenziale.

La premessa è parte integrante della disposizione, così come agli allegati; è quindi necessario riferirsi ad essi ed alle norme riportate per avere una chiara lettura e comprensione da parte dell'operatore.

- 1. Definizione dell'obbligo di green pass, dei soggetti obbligati e della durata. Continuità degli altri obblighi del lavoratore in materia sanitaria e di sicurezza sui luoghi di lavoro.**



MUNICIPIO DELLA CITTA' DEL VASTO

Provincia di Chieti

Piazza Barbacani, 2 – Telefono 0873/3091

Dal 15 ottobre 2021, ai fini dell'accesso a tutti i luoghi di lavoro del comune di Vasto, ovunque ubicati, tutti i dipendenti del comune, nonché tutti i soggetti che svolgono, a qualsiasi titolo, la propria attività lavorativa, di formazione o di volontariato presso il comune, anche sulla base di contratti esterni, includendo anche i visitatori che non siano meramente utenti del comune, nonché gli amministratori comunali, devono possedere e far visionare la *certificazione verde COVID-19*, come in premessa definita, ai soggetti che sono e saranno incaricati dal comune per l'attività di verifica, accertamento e contestazione.

Per entrare dentro i luoghi di lavoro del comune, è quindi necessario, per i tutti i soggetti obbligati, non solo possedere tale certificazione, ma anche farla visionare a richiesta degli incaricati al controllo. La mancanza dell'una o dell'altra condizione non consente l'ingresso e allorché questo sia già avvenuto, il soggetto obbligato che sia sottoposto a verifica è invitato ad allontanarsi immediatamente dalla sede comunale.

La richiesta di verifica del green pass ai soggetti obbligati può essere effettuata sia al momento dell'accesso al luogo di lavoro e sia all'interno e durante lo svolgimento dell'attività lavorativa, secondo le modalità esplicitate con il presente atto.

E' data però espressa indicazione ai dirigenti e incaricati della verifica, di assicurare il più possibile il controllo all'ingresso, al fine di evitare gli effetti sanzionatori e l'instaurarsi di procedimenti disciplinare a carico del dipendente comunale, pertanto le presenti misure organizzative sono tese a raggiungere tale obiettivo.

Le certificazioni verdi sono acquisite da parte dei soggetti obbligati, in formato digitale e stampabile dalla piattaforma del Ministero della salute e contengono un codice a barre per verificarne l'autenticità e validità. Nelle more del rilascio e dell'eventuale aggiornamento delle certificazioni verdi Covid-19 da parte della piattaforma nazionale DGC, i soggetti interessati possono comunque avvalersi dei documenti rilasciati, in formato cartaceo o digitale, dalle strutture sanitarie pubbliche e private, dalle farmacie, dai laboratori di analisi, dai medici di medicina generale e dai pediatri di libera scelta che attestano o refertano una delle condizioni di cui al comma 2, lettere a), b) e c), dell'art 9 del decreto-legge n. 52 del 2021, in coerenza con il disposto dell'ultimo periodo del comma 10 del medesimo articolo.

Sono obbligati tutti i dipendenti del comune e gli amministratori, ma anche tutti coloro che a diverso titolo prestano attività lavorativa, di formazione o volontariato presso la sede comunale ed anche coloro che vi accedono come visitatori per partecipare a riunioni, incontri, conferenze. Non sono ricompresi solo gli utenti del comune (chi usufruisce del servizio comunale).

L'obbligo non si applica solamente ai soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della salute. E' in corso di predisposizione, a livello ministeriale, un QR CODE che consentirà la verifica di tale stato di esenzione; nelle



more, il lavoratore del comune che abbia interesse a dimostrare tale esenzione dovrà trasmettere la documentazione medica necessaria al Medico Competente del comune che quindi informerà il comune-Ufficio personale e la scrivente Segretario, che disporranno l'esenzione dalla verifica e ne daranno comunicazione agli incaricati al controllo.

Non sono previste altre esenzioni o deroghe e l'obbligo non può essere eluso mediante l'autorizzazione al lavoro agile.

La decorrenza dell'obbligo come sopra definito decorre dal 15 ottobre e permane fino al 31 dicembre, fatta salva altra disposizione normativa.

Il possesso della certificazione verde non esonera il dipendente del comune ed il lavoratore nel comune dal rispettare il vigente protocollo di sicurezza dei lavoratori e le misure ivi previste, che comunque dovranno essere aggiornate come già richiesto dal Segretario e ribadito con il presente atto, nonché dal rispettare obblighi di isolamento e di comunicazione derivanti dall'applicazione di provvedimenti amministrativi sanitari a causa di contagio covid o quarantena.

All'uopo è allegata apposita informativa rivolta ai dipendenti e a chiunque svolga attività lavorativa di formazione o volontariato (**All. A**)

2. Verifica del possesso del certificazioni verdi: come si attua; i soggetti delegati al controllo e alla contestazione eventuale; i soggetti incaricati; modalità del controllo e fasi.

La verifica sul possesso e sulla esibizione delle certificazioni, sui soggetti individuati al punto 1) della presente, si effettua, allo stato attuale della normativa e dei sistemi informatici in utilizzo del comune di Vasto, mediante l'utilizzo di applicazioni ed in particolare mediante l'app di verifica nazionale VerificaC19 installate su dispositivi mobili in possesso degli incaricati al controllo e dei delegati; le certificazioni verdi sono acquisite in formato digitale e stampabile dalla piattaforma del Ministero della salute e contengono un codice a barre per verificarne autenticità e validità.

Come concordato in conferenza di dirigenti, gli uffici deputati alla fornitura o alle prestazioni di servizio finalizzate a consentire l'attuazione di questa disposizione sono l'Ufficio di protezione civile e quello del personale, i quali avranno l'onere di acquisire dispositivi per il controllo e software ed a cui la scrivente si riserva di dare indicazioni più puntuali.



MUNICIPIO DELLA CITTA' DEL VASTO

Provincia di Chieti

Piazza Barbacani, 2 – Telefono 0873/3091

I soggetti deputati alla verifica e controllo dei soggetti indicati al punto 1) della disposizione sono tutti i dirigenti del comune di Vasto cui sono delegate, con il presente atto a mia firma ed inviato loro, le predette attività.

I dirigenti del comune possono e devono incaricare dipendenti del comune alle operazioni materiali di verifica e controllo nonché di eventuale accertamento e contestazione; l'incarico si effettua con atto scritto e firmato. Tali incarichi devono essere comunicati per conoscenza, tramite le email istituzionali note, alla scrivente e al Dirigente del Personale, il quale provvederà a consegnarle all'Ufficio deputato alla verifica delle presenze.

Gli incaricati delle verifiche sono anche incaricati dell'accertamento delle violazioni di cui all'art.9 *quinquies* del decreto- legge 52 del 2021.

Si allega schema di atto formale di incarico alla verifica e accertamento delle violazioni in materia di *green pass* che dovrà essere utilizzato (**AII.B**)

E' necessario ora distinguere due fasi temporali di controllo del *green pass*, al fine di stabilire diverse modalità del controllo e diverse tipologie dei soggetti da incaricare per lo stesso.

A) Una fase iniziale, dal 15 ottobre e presuntivamente fino al 15 novembre p.v, fatta salva altra indicazione da parte della scrivente, stimata come utile e necessaria per adeguare i sistemi e i software di timbratura da parte del servizio personale, in maniera da giungere ad un controllo automatizzato di tutti gli ingressi e ad una verifica generalizzata all'accesso in ordine al possesso della certificazione verde.

In questa prima fase, che necessita della massima professionalità ed autorevolezza, il dirigente della polizia municipale, su indicazioni del Comandante della polizia municipale, provvederà ad incaricare con le modalità stabilite, unità di personale assegnato al servizio di polizia municipale, dotato di dispositivi e app come sopra definiti, che si porterà agli ingressi degli uffici comunali dove attualmente sono presenti i sistemi di rilevazione delle presenze, in un orario coincidente con l'attuale flessibilità dell'orario di ingresso, e cioè dalle 7.30 alle 9.00, allo scopo di verificare tutti i soggetti che fanno ingresso nei luoghi di lavoro.

In base alle disponibilità di personale comunicate dal Comandante alla scrivente, tale fascia oraria potrà essere ampliata e a questa potranno aggiungersi altre fasce al fine di effettuare verifiche ulteriori anche pomeridiane ed al fine di coprire la verifica degli ingressi del personale turnista; a questo ultimo scopo si dispone già ora che il Comandante della polizia municipale utilizzi il personale incaricato ed effettui la verifica del *green pass* al momento dell'accesso del personale di polizia municipale negli orari di ingresso a lui noti in base ai turni stabiliti.



MUNICIPIO DELLA CITTA' DEL VASTO

Provincia di Chieti

Piazza Barbacani, 2 – Telefono 0873/3091

E' compito dei delegati ed incaricati al controllo vietare l'ingresso a chi non sia in grado di mostrare o non abbia la certificazione verde in premessa definita.

Anche i dirigenti ed i loro incaricati potranno comunque effettuare per maggiore tranquillità, durante la giornata lavorativa, verifiche a campione e a rotazione, possibilmente su base giornaliera, sui soggetti obbligati come sopra definiti al punto 1), che siano assegnati ai relativi servizi quali risorse umane, interne o esterne in quanto dipendenti di ditte da loro contrattualizzate oppure lavoratori, volontari in utilizzo nel relativo servizio o settore o visitatori (non utenti del comune).

La verifica del green pass, sia all'accesso generalizzata, che a campione all'interno del luogo di lavoro, deve essere effettuata in base alle seguenti modalità.

I soggetti incaricati richiedono ai soggetti obbligati come individuati a punto 1) di prendere visione della certificazione verde COVID-19 che sarà verificata mediante l'app VerificaC19.

Qualora all'atto delle modalità di accertamento sopra descritte il lavoratore o il soggetto obbligato risulti non essere in possesso della certificazione verde COVID-19, il personale preposto al controllo vietterà al lavoratore o soggetto obbligato, senza *green pass* valido, l'accesso alla struttura, invitandolo ad allontanarsi.

In caso trattasi di dipendente del comune, il preposto al controllo comunica con immediatezza, all'ufficio personale-gestione presenze, tramite la email istituzionale nota, il nominativo del lavoratore al quale non è stato consentito l'accesso; ciascun giorno di mancato servizio, fino alla esibizione della certificazione verde, è considerato assenza ingiustificata. Inoltre, dopo aver accertato l'accesso nella sede di lavoro senza certificazione, il dirigente del personale sarà tenuto ad inviare anche la procedura sanzionatoria di cui all'articolo 9-*quinquies* del decreto-legge n. 52 del 2021 (che sarà irrogata dal Prefetto competente per territorio) in base alla procedura stabilita al punto 3) della presente disposizione.

Non è consentito, in alcun modo, che il lavoratore permanga nella struttura, anche a fini diversi, o che il medesimo sia adibito a lavoro agile in sostituzione della prestazione non eseguibile in presenza, ferma restando la possibilità, per le giornate diverse da quella interessata, di fruire degli istituti contrattuali di assenza che prevedono comunque la corresponsione della retribuzione (malattia, visita medica, legge 104, congedo parentale...).

Nel caso in cui in sede di verifica all'accesso venga accertata la mancanza del *green pass* da parte di un soggetto di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 21 settembre 2021, n. 127 (soggetti che svolgono, a qualsiasi titolo, la propria attività lavorativa o di formazione o di volontariato anche sulla base di contratti esterni), fermo restando l'allontanamento immediato, dovrà esser data a cura del dirigente che ha contrattualizzato l'attività o che ha in carico la predetta risorsa umana, tempestiva comunicazione al datore di lavoro dello stesso (ove esistente) per gli adempimenti di competenza.



MUNICIPIO DELLA CITTA' DEL VASTO

Provincia di Chieti

Piazza Barbacani, 2 – Telefono 0873/3091

Sulla base di specifiche esigenze organizzative volte a garantire l'efficace programmazione del lavoro, soprattutto nei casi di articolazioni per turni, il dirigente del settore competente, potrà richiedere ai lavoratori, con un preavviso non inferiore a 48 ore, necessario a soddisfare dette esigenze organizzative, la comunicazione di non essere in possesso della certificazione verde COVID-19, ciò anche in relazione agli obblighi di lealtà e di collaborazione derivanti dal rapporto di lavoro. Detta comunicazione dovrà pervenire nelle 24 ore successive al dirigente competente anche mediante semplice e-mail e comunque entro il giorno precedente al turno di lavoro. Tale ipotesi, tuttavia, non fa venir meno l'obbligo di effettuare i controlli all'accesso o quelli a campione, tenuto conto che, in ogni caso, il possesso del *green pass* non è, a legislazione vigente, oggetto di autocertificazione. Nel caso in cui dalle predette comunicazioni si dovesse rilevare una interruzione di servizio essenziale, può essere adottata ogni misura di riorganizzazione interna, quale mobilità tra uffici o aree diverse, idonea a fronteggiare l'eventuale impossibilità di poter impiegare personale sprovvisto di *green pass*.

B) Dal 16 novembre p.v., fatta salva altra disposizione della scrivente, l'ente dovrà essersi dotato di sistemi e software di timbratura in maniera da giungere ad un controllo automatizzato di tutti gli ingressi ed una verifica generalizzata all'accesso in ordine al possesso della certificazione verde. A questo scopo s'invita il dirigente del servizio personale ad acquisire uno dei due sistemi previsti dalle Linee guida approvate con DPCM in data 12 ottobre 2021 e cioè: un pacchetto di sviluppo per applicazioni (Software Development Kit-SDK), rilasciato dal Ministero della Salute con licenza open source, che consente di integrare nei sistemi informativi di controllo accessi fisici dell'amministrazione, nei sistemi di controllo della temperatura o in soluzioni tipo totem, le funzionalità di verifica della Certificazione verde COVID-19, mediante la lettura del QR code, oppure, un nuovo servizio pubblicato sul Portale istituzionale INPS, che come intermediario interroga la PN-DGC, che consente la verifica asincrona del *green pass* con riferimento all'elenco di codici fiscali di propri dipendenti, noti all'Istituto al momento della richiesta.

Quindi, a regime, allorché sia presente un sistema automatizzato in grado di verificare la certificazione verde per tutti gli ingressi e per tutti i soggetti obbligati come definiti al punto 1), si dispone che:

- sia automaticamente escluso l'accesso a chi sia privo del *green pass*
- gli uscieri o personale assegnato dai dirigenti dei vari servizi con particolare riferimento alle sedi distaccate (ex palazzi scolastici, biblioteca) presenzino agli ingressi allo scopo di impedire l'accesso non autorizzato e qualora necessario provvedano a contattare direttamente la polizia municipale per impedire trasgressioni
- l'ufficio del personale competente a rilevare le presenze del personale dipendente, verifichi quindi l'assenza dal servizio imputabile a tale mancanza e comunicherà all'interessato l'assenza ingiustificata e le relative conseguenze di cui al punto 3) della presente disposizione



- si applichi la medesima procedura di cui alla precedente lettera A).

3. Applicazione delle sanzioni e trattamento economico

In caso di mancato accesso al luogo di lavoro dovuto al preventivo accertamento del mancato possesso, da parte del lavoratore, della certificazione verde COVID-19 o alla mancata esibizione della stessa, il soggetto preposto al controllo comunica con immediatezza, al responsabile dell'ufficio personale il nominativo del personale al quale non è stato consentito l'accesso.

In caso di accesso sul luogo di lavoro, senza il possesso della certificazione verde COVID-19, da parte di un dipendente del comune, il dirigente competente o il personale da questo incaricato, che ha proceduto all'accertamento, secondo verbale allegato "C" alla presente disposizione, dopo aver intimato al lavoratore, sprovvisto di certificazione valida, di lasciare immediatamente il posto di lavoro, comunica all'ufficio personale l'assenza ingiustificata.

In ogni caso, ciascun giorno di mancato servizio, fino alla esibizione della certificazione verde, è considerato assenza ingiustificata.

Nel contempo, ferme rimanendo le conseguenze di ordine disciplinare, il dirigente del personale, nella circostanza di un dipendente comunale, sprovvisto di certificazione verde COVID-19, di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 21 settembre 2021, n. 127, comunica la violazione, al Prefetto di Chieti per l'irrogazione della sanzione amministrativa prevista dall'articolo 4, comma 1, del decreto-legge n. 19 del 2020, stabilita in euro da 600 a 1.500, redigendo verbale di accertamento, come da allegato "D", alla presente disposizione.

In ogni caso non sono escluse le eventuali responsabilità penale per i casi di alterazione o falsificazione della certificazione verde Covid-19 o di utilizzo della certificazione altrui.

In relazione alle giornate di assenza ingiustificata, al lavoratore non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominati, intendendosi qualsiasi componente della retribuzione (anche di natura previdenziale) avente carattere fisso e continuativo, accessorio o indennitario comunque denominato, previsto per la giornata di lavoro non prestata. I giorni di assenza ingiustificata non concorrono alla maturazione di ferie e comportano la corrispondente perdita di anzianità di servizio.

Si procederà all'applicazione della misura con decurtazione nelle competenze stipendiali del mese successivo ai giorni di assenza ingiustificata.

All'uopo si allega schema di atto di accertamento e di trasmissione al Prefetto (All. **C** e **D**)



4. **Lavoro in presenza. Stop al lavoro agile semplificato dal 15 ottobre p.v. Esigenza di una regolamentazione**

Ai sensi di quanto previsto dal DPCM del 23 settembre 2021 “*Misure in materia di pubblico impiego*” e del Decreto in data 8 ottobre 2021 del Ministro per la pubblica amministrazione, contenente all’art.1 le “*modalità organizzative per il rientro in presenza dei lavoratori nella pubblica amministrazione*”, a decorrere dal 15 ottobre p.v. il lavoro agile semplificato e di tipo emergenziale non è più una modalità ordinaria della prestazione di lavoro e la modalità ordinaria di svolgimento della prestazione lavorativa nelle amministrazioni pubbliche e quindi nel comune di Vasto è quella in presenza.

Da quella data è previsto il rientro negli uffici comunali dell’intera forza lavoro, ad eccezione dei lavoratori c.d. fragili che siano in possesso di apposita certificazione rilasciata dai competenti organi medico-legali, e che comunque deve essere fornita all’Ufficio personale del comune ai sensi del comma 2- *bis* dell’art.26 del decreto-legge n.18 del 17 marzo 2020, per i quali la modalità agile semplificata è prevista fino al 31 dicembre 2021.

I dirigenti vorranno quindi adottare i conseguenti atti datoriali per adeguarsi alla predetta normativa, qualora ricorra la fattispecie nel proprio settore o servizio, prendendo atto che dal 15 ottobre p.v è superato l’istituto del lavoro agile emergenziale e di tipo semplificato.

Per quanto concerne le misure previste dal D.M dell’8 ottobre, il comune di Vasto già adotta un sistema orario che prevede fasce orarie di accesso ed uscita flessibili, che assicurano l’evitarsi di concentrazione di personale nelle fasi di ingresso ed uscita e pertanto, per ora, sentiti i dirigenti in conferenza, non si ritiene di applicare altri istituti di flessibilità di orario.

Si rimanda in ogni caso alle misure che saranno eventualmente previste dal protocollo di sicurezza, che deve essere adeguato dal Responsabile del Servizio prevenzione, da me già incaricato della questione.

Si è concertato invece con i dirigenti ed in particolare con il dirigente del personale di demandare a quest’ultimo la redazione di un Regolamento contenente criteri e regole, nonché uno schema di contratto individuale, nel rispetto di quanto previsto dalle linee guida Brunetta precitate e dalla normativa in esse richiamata, nonché del vigente CCNL degli enti locali, con il quale disciplinare in futuro tale modalità di prestazione lavorativa agile non più ordinaria.

Si rinvia quindi all’approvazione del regolamento per ogni altra valutazione al riguardo, nonché per il rilascio delle autorizzazioni alla modalità agile del lavoro; infatti solo una regolamentazione, concertata e prefissata, assicura la parità di trattamento tra i lavoratori di tutti i servizi del comune e l’efficienza dell’azione amministrativa.



5. Informativa ai sensi del Regolamento Europeo 2016/679 (GDPR) art.13 – Verifica certificato green pass

TITOLARE DEL TRATTAMENTO

Titolare del trattamento è il Comune di Vasto, con sede in Vasto, Piazza Barbacani, 2, mail/pec: comune.vasto@legalmail.it

TRATTAMENTO DEI DATI - INTERESSATI

Il trattamento dei sarà improntato ai principi di correttezza, liceità, trasparenza, tutela della riservatezza.

I dati trattati riguardano dati identificativi, nome e cognome, dati relativi alla salute, in merito alla verifica circa il possesso della certificazione green pass da parte del personale delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ai fini dell'accesso ai luoghi di lavoro, così come previsto dal comma 1 dell'art.9 quinquies del D.l. 52/2021. Ai sensi dei commi 2 e 11 dell'art.9 quinquies del D.l.52/2021, la disposizione si applica anche:

- a tutti i soggetti che svolgono, a qualsiasi titolo, la propria attività lavorativa o di formazione o di volontariato presso le amministrazioni suddette, anche sulla base di contratti esterni;
- ai titolari di cariche elettive e di vertice nel Comune.

Il DPCM del 12.10.2021 avente ad oggetto “Linee guida in materia di condotta delle pubbliche amministrazioni per l'applicazione della disciplina in materia di obbligo di possesso e di esibizione della certificazione verde covid-19 da parte del personale” chiarisce inoltre che l'obbligo di possedere ed esibire la certificazione verde è esteso anche ad ogni soggetto – che non sia un semplice utente dei servizi resi dall'amministrazione - che accede alla struttura per lo svolgimento di qualsiasi attività diversa dalla fruizione dei servizi erogati dall'amministrazione.

Le disposizioni di cui ai commi precedenti non si applicano ai soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della salute.

La verifica della certificazione verrà fatta attraverso l'app ministeriale Verifica C19.

BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO

- obbligo legale al quale è soggetto il titolare del trattamento (art.6 par. 1 lettera c GDPR);
- esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento (art.6 par. 1 lettera e), 3, art. 9 comma 2 lettera g) del GDPR e artt. 2-ter e 2-sexies del D.lgs.196/2003.

Il conferimento dei dati è obbligatorio ai sensi degli artt.9 e 9 quinquies del Decreto legge 22 aprile 2021, n.52, come modificato dal Decreto legge 21 settembre 2021, n. 127.

Il personale di cui al comma 1 dell'art.9 quinquies, nel caso in cui comunichi di non essere in possesso della certificazione verde COVID-19 o qualora risulti privo della predetta certificazione al momento dell'accesso al



MUNICIPIO DELLA CITTA' DEL VASTO

Provincia di Chieti

Piazza Barbacani, 2 – Telefono 0873/3091

luogo di lavoro o al momento del controllo eseguito, al fine di tutelare la salute e la sicurezza dei lavoratori, è considerato assente ingiustificato fino alla presentazione della predetta certificazione e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di emergenza, senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro. Per i giorni di assenza ingiustificata di cui al primo periodo non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominati.

L'accesso del personale ai luoghi di lavoro di cui al comma 1 in violazione degli obblighi di cui ai commi 1 e 2 dell'art.9 quinquies, è punito con la sanzione di cui al comma 8 dell'art.9 quinquies D.l.52/2021 e restano ferme le conseguenze disciplinari secondo i rispettivi ordinamenti di appartenenza.

FINALITA' DEL TRATTAMENTO

Il controllo del green pass è finalizzato a prevenire la diffusione dell'infezione Sars-CO-2, tutelando la sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro, minimizzando i rischi derivanti dalla diffusione del Covid – 19 in ambiente di lavoro.

NATURA DEL CONFERIMENTO DEI DATI

Tenuto conto delle finalità del trattamento come sopra illustrate, il conferimento dei relativi dati è obbligatorio.

MODALITÀ DI TRATTAMENTO DEI DATI

Il trattamento verrà effettuato dal titolare o da persona autorizzata al trattamento dei dati personali da parte del titolare. L'incaricato sarà debitamente designato e istruito, con specifico provvedimento.

La verifica della certificazione green pass verrà effettuata attraverso l'app Verifica C19 (rilasciata dal Ministero della Salute), collegata alla piattaforma interistituzionale <https://www.dgc.gov.it/web/app.html>.

Il processo di verifica delle Certificazioni verdi COVID-19 prevede l'utilizzo della app di verifica nazionale VerificaC19, installata su un dispositivo mobile. Tale applicazione consente di verificare l'autenticità e la validità delle certificazioni senza la necessità di avere una connessione internet (offline) e senza memorizzare informazioni personali sul dispositivo del verificatore.

L'App VerificaC19 mostra graficamente al verificatore l'effettiva validità della Certificazione nonché il nome, il cognome e la data di nascita dell'intestatario della stessa.

Il titolare del trattamento non verrà a conoscenza di informazioni afferenti allo stato vaccinale, alla data di vaccinazione, a informazioni su eventuali tamponi antigenici rapidi a cui ci si è sottoposti nelle 48 ore precedenti oppure molecolari a cui ci si è sottoposti nelle 72 ore precedenti, ad un'eventuale guarigione da Covid, ad altre informazioni sanitarie, limitandosi il suddetto alla verifica del possesso della certificazione green pass o del certificato di esenzione.

Qualora il titolare del trattamento intenda trattare ulteriormente i dati personali per una finalità diversa da quella per cui essi sono stati raccolti, prima di tale ulteriore trattamento verranno fornite informazioni in merito a tale diversa finalità e ogni ulteriore informazione pertinente.

COMUNICAZIONE E CONSERVAZIONE DEI DATI



MUNICIPIO DELLA CITTA' DEL VASTO

Provincia di Chieti

Piazza Barbacani, 2 – Telefono 0873/3091

I dati raccolti verranno comunicati solamente a soggetti funzionali al raggiungimento delle finalità sopra esposte, interni o esterni al titolare.

A norma del comma 9 dell'art. 9 quinquies del decreto 52/2021, i nominativi di coloro che accederanno al lavoro senza possedere o esibire il green pass, saranno comunicati, da parte degli incaricati all'accertamento e alla contestazione delle violazioni, al prefetto competente e saranno conservati per i tempi necessari all'irrogazione della sanzione e di ogni procedura amministrativa collegata.

Nel caso in cui in sede di verifica all'accesso venga accertata la mancanza del green pass da parte di un soggetto di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 21 settembre 2021, n. 127 (soggetti che svolgono, a qualsiasi titolo, la propria attività lavorativa o di formazione o di volontariato anche sulla base di contratti esterni), fermo restando l'allontanamento immediato, verrà data tempestiva comunicazione al datore di lavoro dello stesso (ove esistente) per gli adempimenti di competenza.

PROCESSO DECISIONALE AUTOMATIZZATO

Il trattamento non comporta l'attivazione di un processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione.

I dati verranno conservati su server ubicati nell'UE.

DIRITTI DEGLI INTERESSATI

Si potranno, in qualsiasi momento, esercitare i seguenti diritti, rivolgendosi al titolare del trattamento, ai recapiti sopra indicati o al Responsabile protezione dati personali del Comune, Comunica Italia S.r.l. all'indirizzo carmine_tedeschi@pec.it:

- di richiedere maggiori informazioni in relazione ai contenuti della presente informativa;
- di accesso ai dati personali;
- di ottenere la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento (nei casi previsti dalla normativa – art.16-17-18 GDPR);
- di proporre reclamo all'autorità di controllo (Garante Privacy) o attivare azioni giudiziarie.

La presente informativa è altresì pubblicata nella sezione privacy del sito internet del Comune di Vasto.

Il Segretario Generale
Dott.ssa. Anna Lucia Mascioletti



Allegato A

Informativa rivolta ai dipendenti e a chiunque svolga attività lavorativa di formazione o volontariato sulla tenuta ed esibizione della “certificazione verde COVID-19”

Il decreto-legge del 21 settembre 2021, n. 127 *“Misure urgenti per assicurare lo svolgimento del lavoro pubblico e privato mediante l'estensione dell'ambito applicativo della certificazione verde COVID-19 e il rafforzamento del sistema di screening”*, modificando e integrando il decreto-legge 52/2021, ha varato misure per la verifica del Green pass nel settore pubblico.

Le norme entreranno in vigore il 15 ottobre 2021 e restano in vigore fino al 31 dicembre 2021, data oggi fissata quale termine dello stato di emergenza.

Ai sensi dell'art.1 del decreto-legge 52/2021, la certificazione verde COVID-19 attesta una delle seguenti condizioni:

- avvenuta vaccinazione anti-SARS-CoV-2, al termine del prescritto ciclo;
- avvenuta guarigione da COVID-19, con contestuale cessazione dell'isolamento prescritto in seguito ad infezione da SARS-CoV-2, disposta in ottemperanza ai criteri stabiliti con le circolari del Ministero della salute;
- effettuazione di un test antigenico rapido entro le 48 ore precedenti o di un test molecolare entro le 72 ore precedenti, con esito negativo al virus SARS Cov2
- avvenuta guarigione dopo la somministrazione della prima dose di vaccino o al termine del prescritto ciclo.

Dunque, dal 15 ottobre 2021 sino alla cessazione dello stato di emergenza (ad oggi fissato al 31/12/2021) l'accesso del personale al luogo di lavoro sarà consentito soltanto con certificazioni verdi COVID – 19.

In tale periodo, sono soggetti al controllo:

- il personale delle amministrazioni pubbliche di cui all'art.1 comma 2 decreto 165/2001 (art.9 quinquies comma 1 D.l.52/2021);
- tutti i soggetti che svolgono, a qualsiasi titolo, la propria attività lavorativa o di formazione o di volontariato presso le amministrazioni di cui al comma 1, anche sulla base di contratti esterni (art.9 quinquies comma 2 D.l.52/2021);
- i titolari di cariche elettive o di cariche istituzionali di vertice dell'amministrazione (art.9 comma undici



MUNICIPIO DELLA CITTA' DEL VASTO

Provincia di Chieti

Piazza Barbacani, 2 – Telefono 0873/3091

Sono esclusi dall'obbligo di possedere ed esibire la certificazione verde COVID-19 i soggetti esenti sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti dalla circolare del Ministero della Salute. Per tali soggetti il controllo sarà effettuato mediante lettura del QR CODE in corso di predisposizione. Nelle more del rilascio del relativo applicativo, tale personale – previa trasmissione della relativa documentazione sanitaria al medico competente dell'amministrazione di appartenenza – non potrà essere soggetto ad alcun controllo. Resta fermo che il Medico competente – ove autorizzato dal dipendente - può informare il personale deputato ai controlli sulla circostanza che tali soggetti debbano essere esonerati dalle verifiche.

Qualora, a seguito di richiesta di esibizione del Green Pass all'accesso nel luogo di lavoro, venisse accertato il mancato possesso e la mancata esibizione dello stesso, il soggetto incaricato provvederà a verbalizzare la violazione e il lavoratore sarà considerato assente ingiustificato senza diritto alla retribuzione, né alla maturazione di ogni altro emolumento, con diritto alla sola conservazione del posto di lavoro, come previsto dalla normativa, fino alla presentazione della predetta certificazione.

L'accesso del personale di cui al comma 1 dell'art.9 *quinques* in violazione degli obblighi di cui ai commi 1 e 2 del medesimo decreto è punito con le sanzioni di cui al comma 8, irrogate dal Prefetto, cui i soggetti incaricati dell'accertamento e della contestazione trasmettono gli atti relativi alla violazione stessa.

Ai sensi dell'Art. 9-*octies* del D.l.52/2021 è inoltre previsto che, in caso di richiesta da parte del datore di lavoro, che derivi da specifiche esigenze organizzative per garantire l'efficace programmazione del lavoro, i lavoratori sono tenuti a rendere le comunicazioni di non essere in possesso della certificazione verde COVID-19 con un preavviso necessario a soddisfare le predette esigenze organizzative.

Il possesso della certificazione verde non fa comunque venir meno gli obblighi di isolamento e di comunicazione che incombono sul soggetto che dovesse contrarre il Covid-19 o trovarsi in quarantena, essendo in questi casi comunque inibito l'accesso o la permanenza nel luogo di lavoro.



Allegato B

ATTO FORMALE DI INCARICO ALLA VERIFICA ED ALL'ACCERTAMENTO DELLE VIOLAZIONI IN MATERIA DI GREEN PASS E CONTESTUALE DESIGNAZIONE DI AUTORIZZATO

Il Comune di Vasto, rappresentata dal Dirigente del Servizio _____ in ragione della sua carica e, agli effetti del presente atto, elettivamente domiciliato ove sopra, in qualità di Titolare del trattamento dei dati, al fine di garantire la tutela e l'applicazione della normativa vigente, nel rispetto delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone fisiche, con particolare riferimento alla riservatezza e all'identità personale.

Premesso che

- gli artt. 9 e 9-bis del decreto-legge 22 aprile 2021 n.52 definiscono le condizioni per il rilascio e l'impiego delle certificazioni verdi (Green pass);
- l'art.9-*quinquies* del decreto- legge 52/2021, introdotto dal D.l.127/2021, prevede l'obbligo di possesso ed esibizione delle certificazioni verdi COVID-19 nel settore pubblico;
- ai sensi dell'art.9-*quinquies* è compito dell'amministrazione verificare il possesso del green pass o del certificato di esenzione vaccinale da parte: dei dipendenti delle Amministrazioni pubbliche; di tutti i soggetti che svolgono, a qualsiasi titolo, la propria attività lavorativa o di formazione o di volontariato presso l'amministrazione comunale, anche sulla base di contratti esterni; dei soggetti titolari di cariche elettive o di cariche istituzionali di vertice;
- il controllo è consentito ad ogni soggetto che non sia un semplice utente dei servizi resi dall'amministrazione - che accede alla struttura per lo svolgimento di qualsiasi attività diversa dalla fruizione dei servizi erogati dall'amministrazione;
- il controllo delle certificazioni e degli accessi presso la sede del Comune da parte dei soggetti sopra indicati determina un trattamento di dati personali, il quale deve essere conforme alle disposizioni di cui al Regolamento UE 2016/679 (di seguito anche "GDPR") e al Decreto Legislativo 30 giugno 2003, N. 196 e ss.mm.ii., "Codice in materia di protezione dei dati personali" (di seguito anche "Codice");
- che, ai sensi degli artt.4 comma 7 e 24 del GDPR, questa pubblica amministrazione è titolare del trattamento dei dati personali;



MUNICIPIO DELLA CITTA' DEL VASTO

Provincia di Chieti

Piazza Barbacani, 2 – Telefono 0873/3091

- che ai sensi degli artt. 29 – 32 del GDPR e dell'art.2 - *quaterdecies* del D.lgs.196/2003, il titolare del trattamento può, nell'ambito del proprio assetto organizzativo, attribuire specifici compiti e funzioni connessi al trattamento dei dati personali a singole persone fisiche, che agiscono sotto la sua autorità; tali persone devono essere debitamente autorizzate e istruite dal titolare, il quale deve individuare le modalità più opportune per autorizzare al trattamento dei dati.

Tenuto conto del modello organizzativo del Comune di Vasto in materia di trattamento dei dati personali, in applicazione del regolamento (UE) 2016/679 (GDPR), approvato con Delibera di Giunta Comunale n.232 del 2019.

Valutata la necessità di una designazione di incaricato al controllo del green pass e di tutti coloro per i quali è prevista la verifica del green pass ex art.9 quinquies del D.l.52/2021, anche sulla scorta delle linee guida "*linee guida in materia di condotta delle pubbliche amministrazioni per l'applicazione della disciplina in materia di obbligo di possesso e di esibizione della certificazione verde covid-19 da parte del personale*", del 12.10.2021 della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

INCARICA

Il dipendente del comune di Vasto Sig./Sig.ra _____ nato a _____ il _____ residente a _____, inquadrato nella categoria giuridica _____ e con profilo professionale di _____, a decorrere dal 15/10/2021 e sino alla cessazione dello stato di emergenza oggi fissato al 31 dicembre 2021, di controllare il possesso delle certificazioni verdi attraverso l'App VerificaC19 da parte:

- dei dipendenti del Comune
- di tutti i soggetti che svolgono, a qualsiasi titolo, la propria attività lavorativa o di formazione o di volontariato presso il Comune, anche sulla base di contratti esterni
- dei soggetti titolari di cariche elettive o di cariche istituzionali di vertice; ai sensi del DPCM del 12.10.2021 avente ad oggetto "*Linee guida in materia di condotta delle pubbliche amministrazioni per l'applicazione della disciplina in materia di obbligo di possesso e di esibizione della certificazione verde covid-19 da parte del personale*",
- l'obbligo di possedere ed esibire la certificazione verde è esteso anche ad ogni soggetto – che non sia un semplice utente dei servizi resi dall'amministrazione - che accede alla struttura per lo svolgimento di qualsiasi attività diversa dalla fruizione dei servizi erogati dall'amministrazione.



MUNICIPIO DELLA CITTA' DEL VASTO

Provincia di Chieti

Piazza Barbacani, 2 – Telefono 0873/3091

L'incaricato dovrà trattare i dati nel rispetto dei principi di cui al GDPR e al D.lgs.196/2003 e delle istruzioni di seguito ricevute.

Nello specifico, dovrà:

- a) applicare la disposizione del Segretario generale in data 13 ottobre 2021 contenente le misure organizzative per la verifica del green pass;
- b) verbalizzare eventuali violazioni per mancato possesso della certificazione verde Covid-19 o rifiuto di esibizione del QRCode riportato sulla stessa, intimare di lasciare immediatamente il posto di lavoro al personale entrato in servizio senza il possesso della certificazione verde Covid-19
- c) provvedere alla redazione degli atti di accertamento delle violazioni di cui al DL 127/21, per mancato possesso della certificazione verde Covid-19 o rifiuto di esibizione del QRCode riportato sulla stessa e trasmettere i medesimi all'Ufficio personale per i provvedimenti conseguenti e per l'invio al Prefetto di Chieti ai sensi del comma 9 dell'art. 1 del menzionato decreto.
- d) trattare i dati in modo lecito e secondo correttezza;
- e) raccogliere i dati per scopi determinati, espliciti e legittimi;
- f) verificare che i dati siano pertinenti, completi e non eccedenti rispetto alle finalità per le quali sono raccolti e successivamente trattati;
- g) limitarsi a verificare, esclusivamente col dispositivo tecnologico fornito dal Comune e attraverso l'app VerificaC19 del Ministero della Salute, collegata alla piattaforma inter-istituzionale <https://www.dgc.gov.it/web/app.html>, il possesso del green pass da parte dei soggetti di cui al n. 1, lettere a), b) e c);
- h) nelle more del rilascio e dell'eventuale aggiornamento delle certificazioni verdi Covid-19 da parte della piattaforma nazionale DGC, verificare la validità di documenti rilasciati, in formato cartaceo o digitale, dalle strutture sanitarie pubbliche e private, dalle farmacie, dai laboratori di analisi, dai medici di medicina generale e dai pediatri di libera scelta che attestano o refertano una delle condizioni di cui al comma 2, lettere a), b) e c), dell'art 9 del decreto-legge n. 52 del 2021, in coerenza con il disposto dell'ultimo periodo del comma 10 del medesimo articolo;
- i) tenere sempre un comportamento decoroso, senza alterarsi, non riferire ad alta voce informazioni a riguardo delle persone controllate;
- j) far rispettare una distanza di cortesia tra le persone oggetto di controllo e le altre in attesa;
- k) evitare di chiedere, agli interessati, informazioni relative:
 - alla data delle vaccinazioni;
 - alla data di scadenza del green pass;
 - alla sottoposizione a tampone;



MUNICIPIO DELLA CITTA' DEL VASTO

Provincia di Chieti

Piazza Barbacani, 2 – Telefono 0873/3091

- alla guarigione da Covid;
 - alle motivazioni per l'esenzione dalla vaccinazione;
 - ogni altra informazione, di carattere personale o sanitaria, non solo relativa al Covid-19, non necessaria;
- l)** non comunicare a terzi, al di fuori dell'ambito lavorativo o in difformità dalle istruzioni ricevute, qualsivoglia dato e/o informazione acquisita durante i controlli effettuati;
- m)** al termine dell'attività di verifica, riporre la strumentazione utilizzata per la verifica del green pass in apposito luogo, indicato dal titolare;
- n)** non lasciare mai incustodito il dispositivo usato per il controllo;
- o)** segnalare tempestivamente ogni anomalia relativa ai dispositivi utilizzati per la certificazione e ogni rischio relativo al trattamento dei dati personali;
- p)** eseguire qualsiasi operazione di trattamento nei limiti delle proprie attribuzioni e nel rispetto delle norme di legge.

La presente autorizzazione al trattamento dati ha la durata prevista fino alla cessazione dello stato di emergenza, prevista al 31 dicembre 2021 e può essere revocata senza preavviso; inoltre, si intende automaticamente revocata alla data di cessazione del rapporto di lavoro con questa amministrazione, per trasferimento ad altra amministrazione o cessazione del rapporto di lavoro.

Informazioni e dei dati trattati nel corso del presente incarico, anche per il tempo successivo alla sua cessazione, non potranno essere né comunicati né diffusi.

Vasto, data

Il Dirigente

L'incaricato autorizzato
(nome e cognome e firma)



MUNICIPIO DELLA CITTA' DEL VASTO

Provincia di Chieti

Piazza Barbacani, 2 – Telefono 0873/3091

Allegato C

ATTO DI ACCERTAMENTO N..... DEL

L'anno _____ il giorno _____ del mese di _____ alle ore _____
presso il Comune di Vasto _____ (indicare la sede)

Il sottoscritto _____

In qualità di incaricato all'accertamento ai sensi dell'atto di incarico prot. n. _____ del _____ ha verificato e accertato le seguenti violazioni degli obblighi di cui 1 e 2 dell'articolo 1 del decreto-legge n. 127/2021 e pertanto, si accerta che

Il Sig. _____, nato a _____ il _____, residente a _____, in Via/Piazza _____

Identificato a mezzo _____ (indicare documento)

ha commesso la violazione di cui all'articolo 9 - *quinquies* del decreto-legge n. 52 del 2021, introdotto dall'art. 1 del d.l.127/2001, per aver

- L'interessato comunica di non possedere certificazione verde COVID-19 o rifiuta di esibirla.
- Certificazione esibita non valida.
- Altro _____ (specificare la violazione e la motivazione), luogo _____
data _____
descrivere le operazioni compiute _____
descrivere la violazione _____

La violazione riscontrata all'accesso del luogo di lavoro determina l'allontanamento del lavoratore e ove rilevata durante lo svolgimento del servizio è punita con la sanzione amministrativa da euro 600 a 1.500.

Il presente atto di accertamento è consegnato immediatamente in copia all'interessato sopra identificato, il quale dichiara _____

Il presente atto è trasmesso all'Ufficio del personale per i successivi adempimenti di competenza.

_____ *li* _____

Il Verbalizzante _____ (*firma*)

La persona accertata _____ (*Firma*)



MUNICIPIO DELLA CITTA' DEL VASTO

Provincia di Chieti

Piazza Barbacani, 2 – Telefono 0873/3091

ALLEGATO D

MODULO TRASMISSIONE ACCERTAMENTO E CONTESTAZIONE AL PREFETTO DI CHIETI

dipendenti Comune di Vasto

A Sua Eccellenza
il Prefetto di Chieti
Inviata a mezzo PEC

Oggetto: Trasmissione accertamento e contestazione della violazione di cui al comma 9, art. 9-quinquies del DL 127 del 2021.

Spettabile Amministrazione, il sottoscritto Dirigente del Personale, in qualità di dirigente autorizzato ed incaricato come da disposizione organizzativa del Segretario Generale del 13 ottobre 2021 prot. ___ per conto del Comune di Vasto, in ottemperanza alla norma indicata trasmette alla S.V gli atti relativi all'accertamento e contestazione della violazione della norma di cui all'oggetto.

Distinti saluti

.....,

Il Dirigente del servizio personale